Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 17 dicembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1974, n. **650.**

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma è stato assegnato, tra gli altri, un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto romano, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza dell'8 luglio 1974, nella quale la predetta facoltà ha formulato la proposta di trasferire il posto anzidetto all'insegnamento di diritto del lavoro (terza cattedra);

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto romano è destinato all'insegnamento di diritto del lavoro (terza cattedra).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 60. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1974, n. **651**.

Istituzione della borsa merci di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374 sul ripristino delle borse merci;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la deliberazione 19 giugno 1974, n. 228, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ha proposto la istituzione di una borsa merci in quella città;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Vercelli la borsa per la contrattazione in merci, regolata dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272 e 30 maggio 1950, n. 374.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1974

LEONE

DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 96 — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e artigiane operanti nella provincia di Milano ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e artigiane operanti nella provincia di Milano è determinato con decorrenza al 1° dicembre 1972, come segue:

L. 70 per il primo piatto;
L. 120 per il secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9706)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende industriali, artigiane e commerciali operanti nella provincia di Belluno ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende industriali, artigiane e commerciali operanti nella provincia di Belluno è determinato, con decorrenza dal 1° agosto 1972, come segue:

vitto L. 14.000 mensili;
alloggio L. 3.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9708)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali e artigiane operanti nella provincia di Como ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali e artigiane operanti nella provincia di Como è determinato, con decorrenza dal 1° agosto 1972, come segue:

L. 90 per pasto sia che venga somministrata la sola minestra o più pietanze e bevande.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9709)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 1462, in data 1° luglio 1974, con la quale il dott. Cesare Golfari, presidente della giunta della regione Lombardia, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale, quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il dott. Piero Bassetti, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 16 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 94, con il dott. Cesare Golfari;

Decreta:

Il dott. Cesare Golfari è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Lombardia, in sostituzione del dott. Piero Bassetti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1974
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 213

(9544)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1974.

Sostituzione di un membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 2454, in data 17 luglio 1974, con la quale il presidente della regione Abruzzo comunica che il prof. Francesco Paolo Memmo, è stato designato a rappresentare, quale membro supplente, detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione in seno alla commissione consultiva interregionale del sig. Luciano Fabiani, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 22 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1973, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 353, con il prof. Francesco Paolo Memmo;

Decreta:

Il prof. Francesco Paolo Memmo è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Abruzzo, in sostituzione del signor Luciano Fabiani.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1974
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 212

(9546)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende operanti nella provincia di Brindisi ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende operanti nella provincia di Brindisi è determinato, con decorrenza 1° gennaio 1970, come segue:

vitto L. 300 giornaliere per due pasti;
alloggio L. 150 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9707)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale a retribuzione fissa, dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense, case di cura e da ogni altra azienda commerciale operante nella provincia di Modena ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale a retribuzione fissa, dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense, case di cura e da ogni altra azienda commerciale operante nella provincia di Modena è determinato, con decorrenza dal 1° febbraio 1973, come segue:

vitto L. 16.016 mensili (per 26 giornate);
alloggio L. 3.432 mensili (per 26 giornate).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9704)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai portieri addetti alla vigilanza, alla custodia ed alla pulizia degli stabili della provincia di Modena ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura ai portieri addetti alla vigilanza, alla custodia ed alla pulizia degli stabili della provincia di Modena è determinato, con decorrenza dal 1° giugno 1973, come segue:

alloggio	L. 12.506
riscaldamento	» 2.522
illuminazione	» 1.014
acqua	» 520

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9705)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1974.

Sostituzione di un componente il comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75, e le modifiche e le integrazioni al predetto testo unico;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1972 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato previsto dal citato art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, ai sensi della ripetuta legge n. 853, del 1971, deve sottoporre al C.I.P.E.;

Considerato che, a seguito delle dimissioni da presidente della giunta della regione Sicilia dell'on. Vincenzo Giummarra, il consiglio regionale della Sicilia ha eletto, nella seduta del 27 marzo 1974, il nuovo presidente della giunta nella persona dell'avv. Angelo Bonfiglio;

Decreta:

L'avv. Angelo Bonfiglio, presidente della giuna della regione Sicilia, è nominato componente del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in sostituzione dell'on. Vincenzo Giummarra.

Il presidente della giunta della regione Sicilia, può farsi sostituire, in caso di impedimento, da un assessore regionale appositamente incaricato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1974
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 290

(9774)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1974.

Ulteriori modificazioni al regolamento per l'assegnazione di tremila assegni biennali di formazione scientifica e didattica da distribuire a giovani laureati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1973, registro n. 61, foglio n. 8 e la legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, recanti misure urgenti per l'Università;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 27, foglio n. 243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 14 aprile 1974, concernente il regolamento per l'assegnazione dei tremila assegni biennali di formazione scientifica e didattica da distribuire a giovani laureati;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 69, foglio n. 325, concernente le modificazioni al regolamento per l'assegnazione di tremila assegni biennali di formazione scientifica e didattica da distribuire a giovani laureati;

Considerato che per mero errore materiale è stato inesattamente indicato il punteggio da attribuire al voto di laurea;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6, quinto comma, del predetto regolamento è così rettificato:

Il voto di laurea da riportare a 110 verrà valutato come segue:

da 66 a 76 incluso: punti 7;
da 77 a 88 incluso: 0,5 punti per ogni voto in più;
da 89 a 99 incluso: 1,5 punti per ogni voto in più;
da 100 a 110 incluso: 2,5 punti per ogni voto in più;
lode: 3 punti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1974
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 100

(9950)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1974.

Nuova denominazione dell'A.F.E. - Associazione frutticoltori estense da riportare nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1972, con il quale l'Associazione frutticoltori estensi - A.F.E., con sede in Ferrara, piazzetta Schiotti n. 8, è stata iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della precitata associazione, tenuta in Ferrara il 18 maggio 1973, con la quale è stata apportata la modifica all'atto costitutivo ed allo statuto, circa la natura giuridica dell'associazione che viene ad assumere i requisiti della società cooperativa a responsabilità limitata, ampliando, conseguentemente, la propria denominazione in quella di « A.F.E. - Associazione frutticoltori estense - Società cooperativa a responsabilità limitata »;

Accertato che con la modifica apportata dalla richiamata delibera assembleare, l'associazione mantiene tutti i requisiti che ne avevano legittimata l'iscrizione nell'elenco nazionale ed atteso che occorre, comunque, apportare per la stessa iscrizione la variazione relativa alla nuova natura giuridica ed all'ampliata denominazione assunta;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima, istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Decreta:

E' disposta, con effetto dal 18 maggio 1973, la variazione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, della denominazione di « Associazione frutticoltori estensi - A.F.E. » con la nuova denominazione di « A.F.E. - Associazione frutticoltori estense - Società cooperativa a responsabilità limitata ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9554)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1974.

Nuova denominazione del Consorzio Fruttadoro di Romagna da riportare nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 21 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 10 aprile 1970, con il quale il Consorzio Fruttadoro di Romagna, con sede in Cesena, via Cavalcavia, 755, è stato iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del predetto Consorzio, tenuta in Cesena, il giorno 8 maggio 1974, con la quale è stata apportata la modifica all'atto costitutivo ed allo statuto, circa la natura giuridica dell'associazione che viene ad assumere i requisiti della società cooperativa a responsabilità limitata, ampliando, conseguentemente la propria denominazione in quella di « Consorzio Fruttadoro di Romagna - Società cooperativa a responsabilità limitata »;

Accertato che con la modifica apportata dalla suddetta delibera assembleare, il Consorzio mantiene tutti i requisiti che ne avevano legittimato l'iscrizione nell'elenco nazionale ed atteso che occorre, apportare nell'elenco medesimo, la variazione relativa alla nuova natura giuridica ed all'ampliata denominazione assunta;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima, istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Decreta:

E' disposta, con effetto 8 maggio 1974, la variazione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, della denominazione di « Consorzio Fruttadoro di Romagna » con la nuova denominazione « Consorzio Fruttadoro di Romagna - Società cooperativa a r.l. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9555)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 405 del 16 luglio 1973 con la quale l'amministrazione provinciale di Pesaro ha chiesto la provincializzazione della strada Chiaserna-Monte Catria (2° tratto) della lunghezza di km 6+400;

Visto il voto n. 476 del 16 luglio 1974 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km 6 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9781)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1974.

Classificazioni tra le comunali di una strada in provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera n. 18 del 6 luglio 1973 con la quale l'amministrazione comunale di Careri ha chiesto la classificazione a comunale della strada per Natile di Careri della lunghezza di km 14;

Visto il voto n. 268 del 7 maggio 1914 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale a termini dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse, di km 14 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9780)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Costituzione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Viste le leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale le citate camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 3 della legge 16 luglio 1974, n. 306, relativa alla costituzione della provincia di Oristano, per il quale i Ministeri competenti sono stati delegati ad emanare i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima;

Sentita la regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, con sede nel capoluogo della provincia.

La regione autonoma della Sardegna provvede a tutti gli adempimenti di sua competenza per il funzionamento del nuovo ente, dei suoi organi e dei suoi uffici.

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 16 luglio 1974, n. 306, l'ammontare dei contributi sostitutivi dell'imposta camerale del gettito dei ruoli d'imposta 1973 e precedenti, dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è devoluto, per la parte attribuibile ai comuni della nuova provincia, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, nel Foglio annunzi legali e negli albi delle amministrazioni provinciali di Cagliari e di Oristano, nonché negli albi dei comuni della provincia di Oristano.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

(9675)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emocortin » categoria orale, a nome della ditta Crinos - Industria farmacobiologica S.p.a., in Villaguardia. (Decreto di revoca numero 4466/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 12 agosto 1955, con il quale venne registrata al n. 779/*B* la categoria orale della specialità medicinale denominata Emocortin nella confezione flacone da 100 cc a nome della ditta Crinos - Industria farmacobiologica, con sede in Milano, via Cottolengo, 31, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto corticosurrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria orale della specialità medicinale denominata Emocortin nella confezione flacone da 100 cc registrata al n. 779/*B* in data 12 agosto 1955, a nome della ditta Crinos - Industria farmacobiologica S.p.a., con sede in Villaguardia (Como), piazza XX Settembre, 2 (già con sede in Milano, via Cottolengo, 31).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Como è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9730)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto 29 febbraio 1968, con il quale il cavaliere del lavoro Natale Lorenzini è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto;

Considerato che il cavaliere del lavoro Natale Lorenzini ha rassegnato le dimissioni dalla suddetta carica;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto è sciolta.

Art. 2.

Il sig. Achille Giusti è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto, in sostituzione del cavaliere del lavoro Natale Lorenzini, dimissionario.

Art. 3.

Il prefetto di Grosseto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(9674)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Autorizzazione alla società « Organizzazione studi controlli aziendali - O.S.C.A. - S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Organizzazione studi controlli aziendali - O.S.C.A. - S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Organizzazione studi controlli aziendali - O.S.C.A. - S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(9456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Madeo Paolo, residente in Tolve, distretto notarile di Potenza, dal 7 febbraio 1975.

Corsale Gaetano, residente in Macerata Feltria, distretto notarile di Pesaro, dal 10 febbraio 1975.

(9915)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga dell'autorizzazione alla vendita in recipienti di materiale plastico PVC in premix atossico dell'acqua minerale naturale « Fiuggi ».

Con decreto 21 novembre 1974, n. 1513, è prorogata fino al 30 giugno 1975 l'autorizzazione concessa all'Ente Fiuggi S.p.a., in Roma, via Pinciana 25, a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale Fiuggi in recipienti di materiale plastico PVC in premix atossico della capacità di 200, 500, 1000 e 1500 ml.

Entro il suddetto termine l'Istituto superiore di sanità ultimera i controlli previsti dai decreti ministeriali 14 settembre 1971. N. 1172, 22 settembre 1972, n. 1316, e 3 ottobre 1973, n. 1413.

L'autorizzazione di cui al decreto n. 1513 verrà riesaminata alla scadenza, in base ai risultati dei controlli effettuati.

Resta invariato quanto altro disposto nei decreti sopracitati.

(9926)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale naturale « Appia » e autorizzazione alla utilizzazione dei tappi a vite

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1509, la S.p.a. Sorgente Appia, in Roma, via Appia Nuova n. 1411, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata Appia, nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, di cui ai decreti ministeriali 10 marzo 1970, n. 1080 e 28 febbraio 1972, n. 1222.

La società suddetta è stata inoltre autorizzata ad utilizzare, per la chiusura dei recipienti dell'acqua minerale sopra citata, tappi a vite in alternativa ai tappi a corona.

(9927)

Modificazioni alle etichette del tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente ed autorizzazione alla vendita del tipo addizionato di anidride carbonica dell'acqua minerale « Camorei ».

Con decreto 10 ottobre 1974, n. 1507, la S.p.a. Acque e terme di Bognanco, in Milano, via Cosseria 1, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Camorei » di cui ai decreti A.C.I.S. 30 novembre 1951, n. 566, e 11 novembre 1954, n. 612.

La stessa società è stata inoltre autorizzata all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale suddetta nel tipo addizionato di anidride carbonica.

(9928)

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata

Con decreto ministeriale 19 novembre 1974 è stato approvato dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro il nuovo statuto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia.

(9835)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sermoneta

Con decreto 7 ottobre 1974, n. 2416, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 280 sito in comune di Sermoneta (Latina), riportato al catasto del comune stesso al foglio 38 tra i mappali 66 e 7 an.

(9856)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 12 marzo 1974, concernente « Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 22 aprile 1974, all'art. 2, nella parte riguardante la delimitazione delle zone agrarie della provincia di Roma, danneggiate dalla grandinata del 24 agosto 1973 e dalla tromba d'aria del 18 settembre 1973, dove è scritto: « Comune di Guidonia, *Montecchio*, per le località Colle Giannetta, Prato del Pidocchio, foglio di mappa n. 33, sez. Montecchio », deve leggersi: « Comune di Guidonia *Montecelio*, per le località Colle Giannetta, Prato del Pidocchio, foglio di mappa n. 33, sez. Montecchio ».

(9759)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti del fondo assistenza sociale lavoratori portuali

In relazione alla legge 22 marzo 1967, n. 161, art. 6, ed al decreto ministeriale 20 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1972, il sig. Berardino Eroli, con decorrenza 27 settembre 1974, è stato nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti del fondo assistenza sociale lavoratori portuali, in sostituzione del dott. Luigi Orga, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(9860)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Verona

Con decreto interministeriale 21 novembre 1974, n. 641, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota di terreno facente parte della caserma « Riva » di Villasanta sita in Verona, distinta nel catasto di tale comune al foglio V, mappale 5, lettere *B* e *D*, rispettivamente della superficie di mq 13920, 1850 e 7260.

(9859)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Cisterna di Latina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5119/M)

Autorizzazione al comune di Isnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974 il comune di Isnello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.410.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5141/M)

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974 il comune di Bolognetta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5142/M)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974 il comune di Pozzallo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 442.610.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5143/M)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Fondi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5121/M)

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Castellana Sicula (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.870.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5139/M)

Autorizzazione al comune di Isola delle Femmine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974 il comune di Isola delle Femmine (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5140/M)

Autorizzazione al comune di Val di Vizze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Val di Vizze (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.676.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5127/M)

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974 il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 377.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5147/M)

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, la provincia di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.335.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5117/M)

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.447.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5122/M)

Autorizzazione alla provincia di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, la provincia di Novara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 861.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5123/M)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974 il comune di Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 853.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5148/M)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974 il comune di Ravenna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.260.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5149/M)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974 il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.887.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5150/M)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Asuni (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5091/M)

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Arborea (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5092/M)

Autorizzazione al comune di Borgoratto Alessandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Borgoratto Alessandrino (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.314.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5093/M)

Autorizzazione al comune di Monte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Monte Castello (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.655.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5094/M)

Autorizzazione al comune di Nughedu Santa Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Nughedu Santa Vittoria (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5095/M)

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Nurachi (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5096/M)

Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Norbello (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5097/M)

Autorizzazione al comune di Nureci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Nureci (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5098/M)

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Palanzano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5099/M)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Bauladu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5100/M)

Autorizzazione al comune di Bidonì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Bidonì (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5101/M)

Autorizzazione al comune di Ghilarza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Ghilarza (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5102/M)

Autorizzazione al comune di Gonnoscodina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974 il comune di Gonnoscodina (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5103/M)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Gonnostramatza (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5104/M)

Autorizzazione al comune di Gonnosnò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Gonnosnò (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5105/M)

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Mogoro (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5106/M)

Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Morgongiori (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5107/M)

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Milis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5108/M)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, il comune di Furtei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5109/M)

Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, il comune di Teulada (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5110/M)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, il comune di Vallermosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5111/M)

Autorizzazione al comune di Villasor ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, il comune di Villasor (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5112/M)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Villamassargia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5113/M)

Autorizzazione al comune di Villaspeciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Villaspeciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5114/M)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Villamar (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5115/M)

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Villacidro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5116/M)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Molfetta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 877.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5118/M)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Cassino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 410.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5120/M)

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1974, il comune di Gavorrano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 451.495.363, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5124/M)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5125/M)

Autorizzazione al comune di Pergine Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Pergine Valsugana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5126/M)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Bovino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 186.608.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5128/M)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Tresnuraghes (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5129/M)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Tadasuni (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5130/M)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Zeddiani (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5131/M)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Terralba (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5132/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Truschedu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Villanova Truschedu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.420 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5133/M)

Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Siamaggiore (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5134/M)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Seneghe (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5135/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Sant'Antonio Ruinas (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.600 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5136/M)

Autorizzazione al comune di San Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di San Nicolò d'Arcidano (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5137/M)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Riesi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 344.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5138/M)

Autorizzazione al comune di Ardauli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Ardaulì (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5090/M)

Autorizzazione al comune di Carpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974 il comune di Carpi (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.224.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5144/M)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974 il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 711.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5145/M)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974 il comune di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5146/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 12 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	658,53	658,35	658,30	658,53	665 —	658,30	658,30	658,53	658,35	658,40
Dollaro canadese	668 —	668 —	670,50	668 —	671 —	668,10	668,10	668 —	668 —	668 —
Franco svizzero	259,02	253,02	252,80	253,02	248 —	252,95	252,75	253,02	253,02	253 —
Corona danese	114,57	114,57	114,50	114,57	114 —	114,55	114,55	114,57	114,57	114,55
Corona norvegese	124,18	124,18	123,85	124,18	123,50	124,10	124,25	124,18	124,18	124,16
Corona svedese	156,60	156,60	157,20	156,60	156 —	156,70	156,80	156,60	156,60	156,60
Fiorino olandese	259,80	259,80	260,05	259,80	258,75	259,80	260,05	259,80	259,80	259,75
Franco belga	17,915	17,915	17,9350	17,915	17,82	17,90	17,935	17,915	17,91	17,90
Franco francese	146,94	146,94	147,30	146,94	143,90	146,95	147,10	146,94	146,94	146,95
Lira sterlina	1523 —	1523 —	1523,25	1523 —	1544 —	1523,10	1523,25	1523 —	1523 —	1523 —
Marco germanico	268,35	268,35	269,10	268,35	267,70	267,90	268,40	268,35	268,35	268,30
Scellino austriaco	37,695	37,695	37,80	37,695	37,50	37,68	37,705	37,695	37,69	37.68
Escudo portoghese	26,73	26,73	26,80	26,73	26,85	26,72	26,77	26,73	26,73	26,75
Peseta spagnola	11,677	11,677	11,69	11,677	11,70	11,67	11,69	11,677	11,67	11,68
Yen giapponese	2,197	2,197	2,23	2,197	2,21	2,20	2,1960	2,197	2,19	2,19

Media dei titoli del 12 dicembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86,400
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,125
» 5 % (Ricostruzione)	84,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,925
» 5 % (Città di Trieste)	83,100
» 5 % (Beni esteri)	83,350
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,675
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	86,950
» 6 % » » 1970-85	90,275
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	87,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	93,400
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,250
» poliennali 7 % 1978	92,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	658,325
Dollaro canadese	668,05
Franco svizzero	252,885
Corona danese	114,56
Corona norvegese	124,215
Corona svedese	156,70
Fiorino olandese	259,925
Franco belga	17,925
Franco francese	147,02
Lira sterlina	1523,125
Marco germanico	268,375
Scellino austriaco	37,70
Escudo portoghese	26,75
Peseta spagnola	11,683
Yen giapponese	2,196

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 18 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 2625/74.

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60 %	—	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60 %	—	—	—
	17.04-350	C. preparazione detta «cioccolato bianco»	—	zero	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % . .	—	zero	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % . .	—	zero	—
		3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:			
	17.04-411	aa. non contenenti amido o fecola	—	zero	—
	17.04-414	bb. altri	—	zero	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 % . .	—	zero	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 % . .	—	zero	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 % . .	—	zero	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 % . .	—	zero	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90 %	—	zero	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a. non contenenti o contenenti, in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4.990	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . .	2.956	zero	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . .	—	zero	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% . .	—	zero	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	—	zero	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	—	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% . . .	—	—	—
	18.06-180	III uguale o superiore a 80%	—	—	—
		B gelati:			
	18.06-541	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (segue)		II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .	6.424	zero	—
	18.06-560	b. uguale o superiore a 7%	12.071	zero	—
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	7.946	zero	—
		II. altri:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	—	zero	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . .	—	zero	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . .	—	zero	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . .	—	zero	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	2.187	zero	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12.015	zero	—
	18.06-992	b. altre	12.015	—	—
		II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	—	zero	—
	18.06-994	2. altre	—	—	—
		b superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	37.799	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5 % ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	3.917	zero	—
	18.06-997	bb. non nominate	37.799	—	—
		c. uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
	18.06-999	2. altre		—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	—	—	—
	19.01-005	B. altri	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	1.514	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecole inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% .	—	—	—
	19.02-025	bb. uguale o superiore a 60%	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-035	2. altre	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-045	2. altre	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-055	2. altre	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-065	2. altre	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-075	2. altre	—	—	—
	19.02-080	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . .	—	—	—
	19.02-090	b. uguale o superiore a 5%	5.215	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	—	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero .	—	—	—
	19.03-905	II. non nominate	—	—	—
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	—	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	—	—	—
	19.05-900	C. altri	—	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knaeckebrot »	1.202	—	2.715
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	—	—	zero
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	—	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	—	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	—	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	—	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a. inferiore a 70%	—	zero	—
	19.08-204	b. uguale o superiore a 70%	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (*segue*)		II aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:			
	19.08-207	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-214	2. altri	6.472	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-221	2. altri	4.277	zero	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-227	2. altri	977	zero	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	—	zero
	19.08-234	2. altri	14.626	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,50% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-241	2. altri	8.178	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-247	2. altri	4.029	zero	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	—	zero
	19.08-254	2. altri	6.776	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-261	2. altri	9.051	zero	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:			
	19.08-264	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	zero
	19.08-267	b. altri	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01 105	II. altri	—	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21 06-151	a. secchi	—	—	—
	21 06-155	b. altri	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21 07-101	I. granturco	—	—	—
	21 07-104	II. riso	—	—	—
	21.07 107	III altri	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I paste alimentari non ripiene, cotte	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21 07-204	a. cotte	—	—	—
	21.07 207	b. altre	—	—	—
		C. gelati:			
	21 07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:			
	21 07-315	a. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % . .	6.424	—	—
	21 07 350	b. uguale o superiore a 7 %	12.071	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5 %	18.271	—	—
	21.07-412	2. uguale o superiore a 1,5 %	42.349	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5 %	1.618	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 % .	5.174	—	—
	21.07-417	3. uguale o superiore a 4 %	37.647	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40 %	20.305	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 % . .	29.445	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % . .	37.567	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70 %	53.811	—	—
	21.07-458	b. uguale o superiore a 1,5 %	47.059	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)	21.07-700	E. preparazioni dette «fondute»	28.235	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	—	—	—
	21.07-803	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% .	—	—	—
	21.07-804	cc. uguale o superiore a 45%	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	—	—	—
	21.07-807	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% .	—	—	—
	21.07-808	cc. uguale o superiore a 45%	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	—	—	—
	21.07-811	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% .	—	—	—
	21.07-812	cc. uguale o superiore a 45%	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	—	—	—
	21.07-815	bb. uguale o superiore a 32%	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-817	2. altre	—	—	—
	21.07-818	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.412	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	8.755	—	—
	21.07-821	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% .	8.427	—	—
	21.07-822	cc. uguale o superiore a 45%	8.098	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:			
	21.07.823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	6.336	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07.824	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	6.560	—	—
	21.07.825	bb uguale o superiore a 32 %	6.232	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:			
	21.07.826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	3.917	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07.827	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	3.260	—	—
	21.07.828	bb. uguale o superiore a 32 %	3.012	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:			
	21.07.829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
	21.07.830	2. altre	—	—	—
	21.07.831	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07.832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	18.824	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07.833	aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .	18.167	—	—
	21.07.834	bb. uguale o superiore a 32 %	17.838	—	—
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:			
	21.07.835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	15.748	—	—
	21.07.836	2. altre	15.972	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:			
	21.07.837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	13.329	—	—
	21.07.838	2. altre	12.752	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:			
	21.07.839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	8.931	—	—
	21.07.840	2. altre	8.691	—	—
	21.07.841	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	5.639	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07.842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	28.235	—	—
	21.07.843	2. altre	27.578	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:			
	21.07.844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	25.159	—	—
	21.07.845	2. altre	24.735	—	—
	21.07.846	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	22.740	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 %, e inferiore a 26 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07.847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	43.349	—	—
	21.07.848	2. altre	42.189	—	—
	21.07.849	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	40.154	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07.850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	52.586	—	—
	21.07.851	2. altre	51.929	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:			
	21.07.852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	48.188	—	—
	21.07.853	2. altre	47.700	—	—
	21.07.854	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	42.701	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07.855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	80.981	—	—
	21.07.856	2. altre	80.605	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07.857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido e di fecola	76.584	—	—
	21.07.858	2. altre	78.570	—	—
		VIII aventi tenore, in peso, di materie grasse, provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07.859	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	104.122	—	—
	21.07.860	b. altre	101.919	—	—
	21.07.861	IX aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	126.206	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	—	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% . . .	625	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	3.917	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	—	—	—
		III. sorbite:			
		a. in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-750	2. altra	—	—	—
		b. altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-790	2. altra	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	—	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso .	—	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% in peso .	—	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	—	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a. inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	38.12-113	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	—	—	—
	38.12-115	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	—	—	—
	38.12-117	d. uguale o superiore a 83%, in peso	—	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa del Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. zero per 100 kg
Farina di grano tenero . . . . » zero per 100 kg
Farina di segala . . . . » 2.715 per 100 kg

(9808)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a centottanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 422, con il quale vengono soppressi i ruoli della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro istituiti dalla legge 12 agosto 1962, n. 1290, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 e in sostituzione viene istituito il ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto, istituito con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 422, risultano attualmente disponibili centottanta posti;

Considerata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di coprire i posti vacanti nell'organico del predetto ruolo e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per centottanta posti di segretario nel ruolo stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Direzione generale del tesoro viene autorizzata ad indire, per l'anno 1974, un concorso per esami a centottanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centottanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 422.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque assunto o denominato, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente nonchè agli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del Tesoro.

Gli aspiranti di cui al comma precedente devono essere in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2, lettera *e*), del bando.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati presso le direzioni provinciali del Tesoro aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna.

I vincitori medesimi dovranno permanere negli uffici situati nel territorio delle suindicate regioni per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di assegnare i vincitori, entro il limite massimo del 20% dei posti messi a concorso, ai centri elaborazione dati per i servizi provinciali del Tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dello art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 700 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 2), dovrà pervenire al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro - Roma, o alle direzioni provinciali del Tesoro entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposta dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nelle sedi indicate nell'art. 1 del presente bando.

Dalla domanda dovranno risultare, altresì, il domicilio e il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare, è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 5.

L'esame consterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

L'esame è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Le prove scritte avranno luogo alle ore 7,30 dei giorni 27 e 28 marzo 1975 nelle seguenti sedi:

a) Torino, Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24, per i candidati il cui cognome inizia con una delle lettere comprese tra A e L;

b) Milano, Università cattolica, largo Gemelli n. 1, per i candidati il cui cognome inizia con una delle lettere comprese tra M e Z.

Le donne coniugate, ai fini di cui sopra, dovranno tener conto dell'iniziale del cognome da nubile.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nell'ora, nei giorni e presso la sede indicata per sostenere le prove scritte.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Roma, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla *Direzione generale del tesoro oltre il detto termine* di giorni quindici.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per le relative pubblicazioni e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del *Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del* 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del tesoro - Direzione generale tesoro - Roma, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale ovvero copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*)

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I diplomi originali od i certificati di studio, rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal dirigente la segreteria della procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio il certificato deve contenere, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precedente art. 10.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro per il periodo di sei mesi.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (stipendio annuo lordo di L. 1.176.000, parametro 160) oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1974
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 373

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
principi di economia politica;
principi di scienza delle finanze.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

istituzioni di diritto civile e commerciale;
nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sulle seguenti materie:

ordinamento e attribuzioni della Direzione generale del tesoro e servizi delle direzioni provinciali del Tesoro;
nozioni di statistica metodologica;
norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 29 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centottanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 422.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .

3) di non aver riportato condanne penali (oppure indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (4) . . . . .

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . . . . . presso . . . . di . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione tra le sedi indicate all'art. 1 del bando di concorso.

Firma (6) . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con la indicazione del numero di codice di avviamento postale . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza: se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

(9841)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 novembre 1974, con cui è stato indetto il concorso a posti di segretario generale comunale e provinciale delle classi 1ª/*A* e 1ª/*B*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 4 dicembre 1974, dove è scritto: «..... intestato all'amministrazione provinciale interessata .....», leggasi: «..... intestato all'amministrazione provinciale *o comunale* interessata .....».

(10004)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' - SICUREZZA SOCIALE

Visto il provvedimento n. 38497 in data 26 luglio 1973, modificato con provvedimento n. 8 del 7 maggio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medici condotti vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1972;

Visti i decreti del presidente della giunta regionale n. 972 del 12 giugno 1974 e n. 1454 del 22 luglio 1974, con i quali si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1022-*bis* in data 4 giugno 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Paltrinieri Jorio	punti	62,262
2. Gandolfo Giacomo	»	55,090
3. Puppo Emanuele	»	54,759
4. Vassura Giovanni	»	53,124
5. Ciocca Francesco	»	52,942
6. Rossin Antonio	»	51,889
7. Scampini Mario	»	50,560
8. Saito Antonio	»	50,121
9. De Thomatis Paolo	»	50,000
10. Scapuzzi Giovanni	»	48,718
11. Musso Giacomo	»	44,050

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Genova, addì 20 novembre 1974

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' - SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio decreto n. 20 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1972 in provincia di Imperia, bandito con decreto n. 38497 del 26 luglio 1973;

Viste le domande di partecipazione al concorso dei candidati nelle quali sono state elencate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1022-*bis* in data 4 giugno 1973;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Paltrinieri Jorio: Ospedaletti;
2) Gandolfo Giacomo: Sanremo-Coldirodi;
3) Puppo Emanuele: Pieve di Teco-Armo-Rezzo;
4) Vessura Giovanni: Ventimiglia, frazione Calvo;
5) Scampini Mario: Pigna;
6) Saito Antonio: Borgomaro-Caravonica;
7) De Thomatis Paolo: Pietrabruna;
8) Musso Giacomo: Pornassio-Cosio d'Arroscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, all'albo pretorio della prefettura di Imperia ed a quello dei comuni interessati.

Genova, addì 20 novembre 1974

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

(9862)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1974, n **49**.

Finanziamento integrativo per la realizzazione di opere programmate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1973, n. 18 « Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano-romagnolo in attuazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 159 *del* 7 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del completamento attuativo di opere idro-igieniche previste dalla legge regionale 23 marzo 1973, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio 1974, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 3 della stessa legge, la spesa di L. 300.000.000.

Art. 2.

Il fondo integrativo di cui al precedente articolo sarà destinato a fronteggiare le maggiori spese incontrate dagli enti aventi in concessione l'esecuzione delle opere straordinarie indicate alla lettera *B* (acquedotti e fognature) dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 18, per le opere non appaltate, nè iniziate nel caso di conduzione in economia diretta, alla data del 1° agosto 1974.

Art. 3.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 18, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nell'ambito del programma di opere già approvate dal consiglio regionale e secondo quanto previsto dal precedente art. 2, è autorizzata a concedere integrazioni di finanziamento agli enti interessati, sulla base di documentate e motivate richieste dagli stessi presentate e fino alla concorrenza complessiva dello stanziamento di cui al precedente art. 1.

Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere suddette, la giunta regionale è autorizzata a prescrivere agli enti interessati un congruo termine per l'inizio dei lavori e per l'utilizzazione del finanziamento integrativo di cui alla presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione 1974, così modificato con il primo provvedimento di variazione di bilancio.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . L. 300.000.000

b) *Variazione in aumento*:

Cap. 73235. — Spese aggiuntive per la realizzazione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614 - Acquedotti e fognature (c.n.i.) (titolo II - sezione IV - categoria 9ª - rubrica 19ª) . . . L. 300.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 novembre 1974

FANTI

(9381)

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1974, n. **50**.

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1974 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 161 *del* 12 *novembre* 1974)

(9503)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1974, n. **56**.

Rendiconti generali della Regione veneta per gli esercizi finanziari 1972 e 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 20 *novembre* 1974)

(9573)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1974, n. **57**.

Criteri per il conferimento degli incarichi di dirigente delle segreterie regionali e disciplina del relativo rapporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 23 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disciplina della presente legge si applica al dirigente della segreteria generale della programmazione, ai dirigenti delle segreterie regionali di cui all'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e agli assistenti di cui all'art. 11 della stessa legge.

Art. 2.

I dirigenti di cui all'articolo precedente sono dipendenti della Regione.

Art 3.

L'incarico di dirigente può essere conferito a cittadini italiani che abbiano compiuto i trentacinque e non superato i sessanta anni di età e che salvo quanto stabilito nelle disposizioni che seguono, siano in possesso dei requisiti indicati ai punti *b*), *d*), *e*), di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 4.

L'incarico di dirigente può essere conferito esclusivamente a persona che, per lo svolgimento ad alto livello direzionale di attività, incarichi o funzioni presso la Regione, lo Stato, enti pubblici, aziende pubbliche o private, ovvero di attività scientifiche o professionali, abbia esperienza e capacità di organizzazione e di direzione nonchè adeguata preparazione, avuto riguardo alle competenze della segreteria regionale per la quale l'incarico viene conferito.

Art. 5.

L'incarico di dirigente, conferito a norma dell'art. 52 dello statuto, decorre dalla data fissata nel decreto di nomina e ha termine, indipendentemente dalla data in cui è stato conferito e salvo il disposto del successivo art. 6, al compimento del sesto mese successivo alla fine della legislatura.

L'incarico di dirigente è rinnovabile.

Art. 6.

La revoca dell'incarico di dirigente, ai sensi del terzo comma dell'art. 52 dello statuto, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta della giunta regionale medesima, approvata dal consiglio regionale.

La proposta di revoca va presentata al consiglio entro il termine di otto giorni.

Il presidente della giunta regionale può, nelle more del procedimento, disporre la sospensione del dirigente dall'esercizio delle funzioni.

Art. 7.

Il conferimento e la revoca dell'incarico di segretario generale del consiglio sono disposti col medesimo procedimento previsto dalla presente legge, intendendosi sostituita la proposta della giunta con quella dell'ufficio di presidenza.

Art. 8.

Le dimissioni dei dirigenti devono essere presentate al presidente della giunta regionale con un preavviso di tre mesi.

Il presidente della giunta regionale, sentita la giunta o l'ufficio di presidenza ove trattasi del segretario generale del consiglio regionale, può esonerare dall'obbligo di preavviso.

Art. 9.

Il trattamento economico dei dirigenti, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 52 dello statuto, è onnicomprensivo.

Ai dirigenti spetta l'indennità di trasferta nella misura dovuta ai dirigenti generali dello Stato.

Si applica ai dirigenti il primo comma dell'art. 35 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 10.

Il trattamento normativo dei dirigenti, per quanto non espressamente previsto nel decreto di nomina, è determinato in conformità delle disposizioni che regolano lo stato giuridico del personale regionale, in quanto compatibile con la natura del rapporto.

Art. 11.

Nel caso in cui l'incarico di dirigente venga conferito ad un impiegato della Regione, potrà essere a questi assegnata una indennità non pensionabile in aggiunta al trattamento economico in godimento.

Il periodo di incarico sarà considerato utile a tutti gli effetti nella qualifica d'organico rivestita.

Art. 12.

Ove il dirigente sia temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono assegnate in via provvisoria con decreto del presidente della giunta regionale o del presidente del consiglio, ove trattasi del segretario generale del consiglio, rispettivamente ad altro dirigente o dipendente, senza alcuna variazione del trattamento economico.

Art. 13.

Ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento previdenziale e di malattia, i dirigenti, che non siano impiegati regionali, sono iscritti, come tutti i dipendenti della Regione, rispettivamente, alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, e all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.

Art. 14.

I dirigenti, durante l'incarico, non possono partecipare a concorsi per l'accesso al ruolo regionale o per il conseguimento di qualifiche superiori.

Art. 15.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1974 in L. 200.000.000, faranno carico al cap. 40 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974 (stipendi ed assegni al personale, oneri relativi) che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi, faranno carico al rispettivo capitolo di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 19 novembre 1974

TOMELLERI

(9574)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743290)